



COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO

PROVINCIA DI MESSINA

ORDINANZA

N. 55 del 08-05-2026

COPIA

SINDACO

Oggetto: **Attivazione ed attuazione delle misure di prevenzione e protezione in relazione al periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi Stagione Estiva 2026.**

IL SINDACO

Richiamati:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile", che individua il Sindaco quale Autorità Comunale di Protezione Civile;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, tra le funzioni conferite agli enti locali, ricomprende le attività di protezione civile, ivi inclusa la lotta agli incendi boschivi;

Visti:

- la Legge regionale 31 agosto 1998 n.14 che dispone le norme in materia di Protezione Civile;
- il D.Lgs. n.112-1998 concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997 n.59 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 6 aprile 1996 n.16 che dispone, tra l'altro:
 - a) all'art.33 l'attività Regionale di prevenzione incendi e la lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione per la protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché la garanzia per la sicurezza delle persone;
 - b) art. 42 "ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi", nel quale vengono definiti Aziende, Enti e Istituzioni che sono tenuti a mantenere pulite le banchine e le scarpate delle vie di comunicazioni di loro competenze;
- la Legge Nazionale n.353 del 21.11.2000 e s.m.i.: "Legge quadro in materie di incendi boschivi";
- la Legge Regionale del 14 aprile 2006 n.14 di modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale n. 16-1996 "Riordino della Legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione", in particolare l'articolo 35 che ha sostituito l'articolo 34 della

- predetta Legge Regionale n.16 – 1996, concernente il "Piano per la difesa della vegetazione dagli incendi";
- L'O.P.C.M. n. 3606 del 28 agosto 2007, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza nei territori delle Regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione", che all'articolo 1, comma 5, detta norme finalizzate a ridurre l'inflammabilità dei campi e dei boschi, il cui rispetto deve essere assicurato anche mediante il decespugliamento e l'asportazione dei residui colturali;
 - La Circolare Regione Sicilia – Presidenza Dipartimento Protezione Civile del 14.01.2008 prot. n. 1722 avente oggetto: "Attività Comunali e Intercomunali di Protezione Civile – Impiego del Volontariato Indirizzi Regionali – articolo 108 D.Lgs. n.112-1998";
 - Il vigente Codice della Strada;
 - La Direttiva n. 2008-98-CE recepita dal D.L.vo n. 205 del 03.12.2010 il cui articolo 13 modificando l'articolo 185 del D. L.vo n. 152-2006 stabilisce che "paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosi, se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi e metodi che non danneggino l'ambiente o mettono in pericolo la salute umana, devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati";
 - Il D.L. 91 del 24.06.2014, che modifica il D. Lgs. n. 152 del 2006 (TUA) riguardante l'incenerimento dei residui vegetali, inserendo all'articolo 256 – bis il comma 6 – bis che così di seguito recita: *"All'articolo 256 – bis dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: 6 – bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione di piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuali con apposita Ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per incendi boschivi, dichiarati dalla Regione, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata"*.
 - La L. 08.11.2021 n. 155 "Conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. 08.09.2021, n. 120 recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure di Protezione Civile;
 - Il Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – Triennio 2023-2025 – approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 560-Gab del 02 agosto 2023, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 35 del 18.08.2023;
 - Il comma 1 dell'articolo 15 della Legge Regionale 16 gennaio 2024, n. 1 "Legge di Stabilità Regionale 2024-2026" che dispone *"Entro il termine del 15 marzo di ogni anno, co Decreto dell'Assessore Regionale per il territorio e l'ambiente, su proposta del Dirigente Generale del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana, d'intesa con il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, sono stabilite le date di apertura e chiusura della stazione antincendio"*.
 - La Circolare n. 24283 del 10.04.2024 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dello sviluppo rurale e territoriale avente ad oggetto: "Legge 16 gennaio 2024 n. 1 recante Legge di Stabilità Regionale. Articolo 15: Rafforzamento delle misure antincendio";
 - Il T.U., della Legge di P.S. 18.06.1931 n. 773;
 - Le ulteriori Leggi Nazionali e Regionali vigenti in materia;
 - I Regolamenti Comunali Vigenti

- Gli articoli 423, 423 bis e 449 del C.P.;

Rilevato che nel territorio Comunale sono presenti, anche in prossimità di aree aperte al pubblico uso, terreni incolti ed infestati da vegetazione che possono essere facile esca e/o strumento di propagazione del fuoco;

Richiamato

- Il D.A. n. 63-GAB del 13.03.2026 con il quale si decreta che la stagione antincendio boschivo, per l'anno 2026, avrà inizio il 15 maggio e termina il 31 ottobre 2026
- La nota della prefettura di Messina Area V – Protezione Civile – n. 0044158 del 16.04.2026 di "Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2026 – Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone interfaccia urbano-rurale".

Ritenuto di dover adottare ogni iniziativa utile volta alla prevenzione di eventi potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità;

per tutto quanto sopra motivatamente esplicitato, che qui si intende integralmente trascritto,

ORDINA

1. Nel periodo compreso **tra il 15 maggio ed il 31 ottobre 2026**, in prossimità di boschi, terreni incolti e/o cespugliati, nei terreni agricoli e nelle ville e nei giardini delle civili abitazioni, all'interno dell'intero Territorio Comunale, (salvo diverse e specifiche autorizzazioni rilasciate dagli Organi competenti, e quanto in seguito precisato a proposito dei residui vegetali agricoli e forestali provenienti da sfalci, potature e ripuliture) **E' FATTO DIVIETO ASSOLUTO** di:
 - a. Lasciare ammassati i rifiuti o residui erbacei vicino ai boschi o terreni incolti e/o cespugliati, terreni agricoli, ville e giardini di civili abitazioni;
 - b. Accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli, usare motori o fornelli inceneritori che producono faville o braci;
 - c. Fumare e gettare mozziconi di sigarette da veicoli in transito sulle strade o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
 - d. Usare fuochi di artificio, in occasione di feste pubbliche e/o private e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate, dalla autorità competente;
 - e. Bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie, residui di potature, di giardinaggio o usare sostanze infiammabili nelle aree suddette;
 - f. Compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio.
2. A tutti gli Enti e le persone fisiche e giuridiche proprietari e/o detentori e/o conduttori a qualsiasi titolo di aree e fondi compresi in tutto il territorio del Comune di Sant'Agata Militello:
 - 2a. di provvedere alla costante pulizia dei terreni e alla asportazione di sterpaglie, rovi, rami e/o vegetazione secca di ogni genere o qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte di incendio, specie quelli adiacenti le reti viarie di trasporto o zone urbanizzate, inclusa l'asportazione degli eventuali rifiuti presenti nelle aree medesime, che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi nel rispetto delle normative in materia, **entro il 15 giugno 2026**;
 - 2b. di verificare costantemente e periodicamente le condizioni dei terreni e di denunciare immediatamente alle Autorità l'eventuale abbandono da parte di ignoti di rifiuti di qualsiasi;

- 2c. di effettuare in prossimità di fabbricati, strade pubbliche e private, ferrovie e lungo i confini del fondo, una fascia parafuoco aventi le seguenti larghezze:
- Non inferiore a mt. 10,00 nei terreni pianeggianti;
 - Pari a mt. 20,00 nei terreni terrazzati o con scarpate o banchine stradali, con pendenza uguale o superiore al 20%;
 - Pari mt. 50,00 nei terreni o con scarpate o banchine stradali, con pendenza superiore al 50%;
3. È fatto **ASSOLUTO DIVIETO** di accendere fuochi e/o bruciare materiale vegetale nei terreni privati, sul litorale marino e su tutto il territorio Comunale, a qualsivoglia titolo dal 15 maggio al 31 ottobre 2026;
4. **Fino al 14 maggio 2026**, previa comunicazione al Distaccamento Forestale competente per territorio (San Fratello) è consentita la combustione di materiale agricolo o forestale proveniente da sfalci, potature o ripuliture, dalle ore 05:00 alle ore 09:00. Dall'accensione al completo spegnimento, il fuoco deve essere costantemente vigilato fino alla completa estinzione di focolai e braci. Possono essere destinati alla combustione all'aperto cumuli vegetali in quantità giornaliere non superiori a 3 metri cubi (vuoto per pieno) per ettaro di materiale agricolo e forestale derivanti da sfalci, potature e ripuliture;
- È comunque vietata l'accensione di fuochi nelle giornate calde e particolarmente ventilate, soprattutto nei casi di venti provenienti da Sud-Est (SCIROCCO);**

INVITA

I cittadini, in caso di avvistamento incendio, ad avvertire con sollecitudine attraverso uno dei seguenti numeri telefonici:

- Numero Unico Emergenze – 112;
- Il Corpo Forestale della Regione Siciliana – 1515 o il Distaccamento Forestale di San Fratello (ME) tel. 0941 799646;
- Vigili del Fuoco – 115 o il Distaccamento di Sant'Agata Militello (ME) tel. 0941 703244;
- Il Comando di Polizia Municipale di Sant'Agata Militello (ME) tel. 0941-701000 – 9.
- Il Comando Compagnia Caserma Carabinieri di Sant'Agata Militello (ME) tel. 0941 708900 / num.naz.112
- Il Commissariato di P.S. Sant'Agata Militello (ME) tel. 0941 708011 / num.naz.113.
- Il Comando Guardia di Finanza Tenenza di Sant'Agata Militello (ME) tel. 0941 701630 / num.naz.117;

SANZIONI

I trasgressori saranno soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,00 (euro cinquantuno/00) a € 258,00 (euro duecentocinquantotto/00), ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 16 del 6 aprile 1996, come integrata e modificata dalla Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 14.

La sanzione sarà irrogata con provvedimento del Sindaco, ai sensi della Legge n. 689/1981 e successive modifiche e integrazioni.

Nel caso di incendio provocato a seguito dell'esecuzione di azioni o attività idonee, anche solo potenzialmente, a determinare l'innescò di un incendio durante il periodo di grave pericolosità, in prossimità di aree a rischio di incendio boschivo, si applica una sanzione amministrativa non inferiore a € 1.032,00 (euro

milletrentadue/00) e non superiore a € 10.329,00 (euro diecimilatrecentoventinove/00), ai sensi dell'articolo 10 della Legge n. 353/2000.

I trasgressori inadempienti, oltre a essere perseguiti civilmente per il risarcimento dei danni derivanti da incendi a persone e/o beni mobili e immobili, saranno deferiti all'Autorità Giudiziaria ai sensi degli articoli 423, 423-bis, 424, 425, 449 e 650 del Codice Penale, per la mancata osservanza della presente ordinanza.

AVVERTENZE

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divieti previsti dall'articolo 10 della Legge n. 353/2000 (Legge quadro in materia di incendi boschivi) e successive modifiche e integrazioni.

I soprassuoli percorsi dal fuoco sono censiti mediante apposito catasto incendi, con la conseguente applicazione dei divieti e delle prescrizioni di cui all'articolo 10 della Legge n.353-2000 e successive modifiche e integrazioni.

a) Sanzione per i trasgressori dei divieti:

Nel caso di violazione del divieto di pascolo sui soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo di bestiame, non inferiore a € 31,00 (euro trentuno/00) e non superiore a € 62,00 (euro sessantadue/00).

Nel caso di violazione del divieto di caccia sui medesimi soprassuoli, si applica una sanzione amministrativa non inferiore a € 207,00 (euro duecentosette/00) e non superiore a € 413,00 (euro quattrocentotredici/00).

La violazione del divieto di realizzazione di edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e ad attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco è punita con la sanzione penale prevista dall'articolo 20, comma 1, lettera c), della Legge n. 47/1985 e successive modifiche e integrazioni (arresto fino a due anni e ammenda da un minimo di € 15.493,00 [euro quindicimilaquattrocentonovantatre/00] a un massimo di € 51.645,00 [euro cinquantunomilaseicentoquarantacinque/00]).

Il Giudice, con la sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

b) Condanne Penali:

Si applicano gli articoli 423, 423-bis, 449 e 650 del Codice Penale, che prevedono pene fino alla reclusione per un massimo di 10 anni, fatte salve le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento dannoso o dal concorso nel medesimo. Rispondono penalmente sia l'autore dell'incendio, sia il proprietario e l'eventuale conduttore del soprassuolo, nei casi previsti dalla legge.

c) Esecuzione dei lavori in danno:

Nei casi di inosservanza, da parte dei proprietari e/o conduttori dei fondi, dell'obbligo di provvedere alla costante pulizia dei terreni e dei campi, in particolare di quelli incolti e adiacenti alle reti viarie, che rappresentano un serio e concreto pericolo per la propagazione degli incendi, l'Amministrazione Comunale procederà in via sostitutiva, eseguendo la pulizia dei terreni e/o dei campi incolti o abbandonati, con addebito dei relativi oneri economici a carico dei proprietari inadempienti.

È fatto obbligo agli Enti pubblici proprietari di strade di provvedere alla pulizia entro il termine stabilito.

Ai soggetti incaricati della pulizia da parte degli Enti pubblici è fatto divieto di bruciare e/o abbandonare il materiale di risulta derivante da attività di sfalcio, scerbamento e potatura; tale materiale dovrà essere destinato al recupero o conferito in discariche autorizzate, nel rispetto della normativa vigente Ai

proprietari, possessori e conduttori di terreni a coltura cerealicola dell'intero territorio comunale è fatto obbligo, al termine delle operazioni di mietitura e trebbiatura, di realizzare prontamente, lungo il perimetro delle superfici interessate, una fascia protettiva sgombra da residui di vegetazione, della larghezza continua non inferiore a 10 metri, idonea a impedire la propagazione del fuoco alle aree circostanti e/o confinanti. Tutti i residui derivanti dalle operazioni di pulizia dovranno essere gestiti e smaltiti nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alla Direttiva 2008/98/CE, recepita dal D.Lgs. n. 205/2010.

Qualora sia accertato che la mancata osservanza della presente ordinanza possa costituire un potenziale pericolo per la pubblica incolumità, l'Amministrazione Comunale potrà intervenire in via sostitutiva, con esecuzione in danno dei proprietari.

All'esecuzione, alla vigilanza, all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvedono, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Municipale, coadiuvato dal Servizio di Protezione Civile, nonché ogni altro agente o ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

DISPONE

- A.** Che si provveda ad assicurare la immediata e massima divulgazione nei modi e nei termini di Legge della presente Ordinanza e sul sito web del Comune di Sant'Agata Militello (ME);
- B.** Che copia della presente, ognuno per le proprie competenze ed opportuna conoscenza venga inviata a:
- Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Messina – PEC: protocollo.prefme@pec.interno.it ;
 - Dipartimento Regionale di Protezione Civile – Palermo e per la provincia di Messina PEC: dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it ;
 - Nucleo operativo di Protezione Civile di Sant'Agata Militello PEC: nois893@pec.cesvmessina.org ;
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Messina e Distaccamento Vigili del Fuoco di Sant'Agata Militello (ME) PEC: com.prev.messina@cert.vigilfuoco.it – com.messina@cert.vigilfuoco.it ;
 - Direzione Provinciale ANAS – PEC: anas.sicilia@postacert.stradeanas.it ;
 - Alle Ferrovie dello Stato Italiane – PEC: rfi-dpr-dtp.pa.utpa@pec.rfi.it ;
 - Competenze Ufficio A.S.P. – PEC: distretto.sagatamilitello@pec.asp.messina.it ;
 - Ufficio Circondariale Marittimo – PEC: cpmilitello@pec.mit.gov.it ;
 - Distaccamento Forestale San Fratello – PEC: distaccamento.sanfratello@pec.corpoforestalesicilia.it ;
 - Comando Polizia Municipale di Sant'Agata Militello (ME) – PEC: vigilanzaurbanasantagata@pec.it ;
 - Compagnia C.C. Sant'Agata Militello – PEC: tme25243@pec.carabinieri.it ;
 - Compagnia C.C. Santo Stefano di Camastra – PEC: tme27115@pec.carabinieri.it ;
 - Commissariato P.S. Sant'Agata Militello – PEC: dipps145.5400@pecps.poliziadistato.it ;

- Distaccamento Polizia Stradale Sant'Agata Militello – PEC: dipps145.5400@pecps.poliziadistato.it ;
- Tenenza Guardia di Finanza Sant'Agata Militello – PEC: me1140000p@pec.gdf.it ;
- Comando Polizia Municipale di Acquedolci –PEC: polizia@comunediacquedolci.it ;
- Comando di Polizia Municipale dei Comuni di San Fratello – PEC: protocollo@pec.comune.sanfratello.me.it ;
- Comando di Polizia Municipale di Caronia – PEC: caronia@pec.instrada.it ;

RENDE NOTO

Che, avverso la presente Ordinanza, dal giorno della sua pubblicazione all'Albo online, è ammesso:

- Ricorso gerarchico dinanzi al Prefetto di Messina entro 30 giorni;
- Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni;
- Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

II SINDACO
F.to MANCUSO BRUNO

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vice Segretario Generale del Comune di Sant' Agata di Militello, certifica che il presente atto n. 55 del 08-05-2026 viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **08-05-2026** al **23-05-2026**.

Sant' Agata di Militello, li 08-05-2026

Il Vice Segretario Generale

F.to Antonino Bertolino